

# UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

LESA via Portici 2 – C.F. 90009820037



## UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE

--00000--

R.C.D. n. 496 /A -----

Concessione demaniale n. L/O/ 460 del 23/07/2020 (PR. 25/D.L.)-----

### CONCESSIONE DEMANIALE

#### DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO

(D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n.13/R del 28/07/2009)

Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del lago Maggiore nel Comune di Lesa alla ditta **CALINDRI GADANI LUCA PAOLO E CALINDRI VALENTINA**, tipologia di concessione: **AREE IN ACQUA LIBERE DA MANUFATTI** (art. 10 comma 1 lettera d) R.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.), **AREE IN ACQUA OCCUPATA DA MANUFATTI NON RICONDUCIBILI A BENI CENSIBILI AL CATASTO FABBRICATI E NON RICONDUCIBILI AD ATTIVITA' AVENTI FINI DI LUCRO** (art. 10 comma 1 lettera e), R.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.), **PONTILI FISSI** (art. 10 comma 1 lettera l), R.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.) – **attività d'uso: RESIDENZIALI E CONNESSE.** -----

#### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

- richiamata la Convenzione n. 333/A del 7.07.2017 per la Gestione Associata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di



Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto e Arona; -----

Premesso che: -----

- i Sig.ri CALINDRI Gadani Luca Paolo, nato a Milano il 17.12.1975 (c.f. CLN LPL 75T17 F205I), residente a Monza CAP 20900, Via Dario Niccodemi n° 13, e CALINDRI Valentina, nata a Milano il 11.01.1984 (c.f. CLN VNT 84A51 F205S), residente a Milano, Via Birolli n° 1, erano titolari della Concessione Demaniale rilasciata dall'Unione di Comuni Collinari del Vergante in data 17.06.2013, per l'occupazione di spazi appartenenti al Demanio della Navigazione Interna del Lago Maggiore sul territorio del Comune di LESA, foglio 12 mappale 1477-1478, ad uso *aree in acqua libere da manufatti, aree in acqua occupate da manufatti non riconducibili a beni censibili al catasto fabbricati e non riconducibili ad attività aventi fini di lucro, pontili fissi*;-----

- che ai sensi dell'art. 1) della predetta concessione demaniale, la scadenza della stessa era fissata al 31.12.2018; -----

- che in data 23.05.2018, (Prot. n. 3670), i Sig.ri CALINDRI Gadani Luca Paolo e CALINDRI Valentina, hanno presentato istanza di rinnovo, ovvero di rilascio di nuova concessione demaniale, per l'occupazione di beni/spazi appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato ed in particolare del Demanio della Navigazione Interna del Lago Maggiore, come di seguito indicato: -----  
-----  
-----  
-----  
-----

COMUNE	ATTIVITÀ	DESTINAZIONE	UBICAZIONE	SUPERFICIE	DURATA
LESA	Residenziali e connesse	Aree in acqua libere da manufatti, aree in acqua occupate da manufatti non riconducibili a beni censibili al catasto fabbricati e non riconducibili ad attività aventi fini di lucro, pontili fissi	Foglio 12 mappale 1477- 1478	Mq. 426,29	9 anni

- ai sensi dell'art. 28 del Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i. <<la domanda di rinnovo...è presentata dal beneficiario della concessione, con le procedure di cui all'articolo 22, all'autorità demaniale preposta almeno 180 giorni prima della scadenza; qualora il contenuto della richiesta rimanga invariato, conservando le caratteristiche originali, il richiedente deve comunque dichiarare nelle forme di legge che non è intervenuta alcuna modificazione dello stato dei luoghi rispetto a quanto concordato, conservando l'attività d'uso e la tipologia di occupazione a suo tempo prevista e deve allegare la documentazione grafica posta ad individuazione del bene demaniale e dei diritti>>;-----

- la legge Regione Piemonte n. 2/2008 e s.m.i. ha disciplinato la navigazione interna, il demanio della navigazione interna e conferito funzioni agli Enti Locali, rimettendo alla Giunta Regionale la regolamentazione del procedimento per il rilascio delle concessioni dei beni del demanio idrico (fluviale e lacuale) per finalità pubbliche, turistiche, ricreative, sportive e commerciali

(art. 4, comma 1, lettera j). In tal senso, il Regolamento n. 13 del 28.07.2009 nel disciplinare le procedure per il rilascio della concessione demaniale ha delineato un procedimento, ad istanza di parte, alla quale deve essere data pubblicità mediante affissione, per 15 giorni, all'albo pretorio del Comune ove è situato il bene interessato dalla richiesta, consentendo la presentazione di nuove domande concorrenti, nonché di opposizioni e osservazioni, disponendo, nei casi di domande concorrenti, che prevedano un analogo uso dei beni demaniali, il ricorso all'evidenza pubblica (art. 22);-----

- la Regione Piemonte – Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura – Settore Attività Legislative e per la Qualità delle Normazioni – con proprio parere reso con nota 30.09.2014 protocollo n 10222/DB0302 all'oggetto "Proroga delle concessioni demaniali: applicabilità dell'articolo 1, comma 18 del D.L. 194/2009 e s.m.i. ai beni del Demanio della navigazione piemontese. Risposta alla richiesta di parere Vs. protocollo 3930/DB1205", ha esplicitato che: -----

- 1) la previsione di una pubblicità e dunque di un confronto comparativo, risponde all'esigenza di gara pubblica;-----
- 2) l'apertura al mercato in base alle disposizioni comunitarie, ovviamente, è garantita anche in casi di rinnovo in quanto questo è comunque assimilabile a una nuova concessione ed è pertanto soggetto ai dettami comunitari;---
- 3) la disciplina regionale sembra essere in linea con il dettato comunitario che richiede comunque la pubblicità e la comparazione delle offerte nonché l'assenza di favoritismi per il Concessionario uscente;-----

- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 643 del 22.08.2018 si stabiliva ai sensi degli art. 22 e 28 del Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i., di dare ampia pubblicità nelle forme di legge alla proce-

dura di rinnovo; -----

- visto il parere favorevole ai fini idraulici della Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Tecnico Regionale NOVARA e VERBANIA, giusta determinazione n° 3980/A1817A del 20.11.2019, contenente prescrizioni; -----

- visto l'autorizzazione ai fini della navigazione giusta Determinazione di questo ufficio n° 1097 del 18.12.2019; -----

- visto il parere favorevole espresso dal Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca in data 31.10.2019, prot. 184/19; -----

- richiamata la determinazione n. 36 del 20.01.2020, con la quale, esperita l'istruttoria di rito, si provvedeva all'assegnazione dei beni sopra descritti in favore dei Sig.ri CALINDRI Gadani Luca PAOLO CALINDRI Valentina; ---

- visto il Codice della navigazione, R.D. 30.03.1942 n. 327; -----

- visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28.06.1949 n. 631;

- vista la l.r. n. 2/2008 e s.m.i.; -----

- richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Gestione Associata e le modalità operative per l'esercizio delle stesse, approvato con deliberazione n. 3 del 23.02.2011 dalla Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore. -----

- visto il Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i. per l'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese; -----

- visto il Piano disciplinante l'uso del demanio approvato con deliberazione n. 11 del 25.11.2014 della Conferenza degli Amministratori; -----



CONCEDE

ai sensi del Regolamento Regionale sull'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese, n. 13/R del 28 luglio 2009 e s.m.i. e della legge regionale n. 2 del 17/01/2008 e s.m.i., ai Sig.ri: -----

**CALINDRI GADANI LUCA PAOLO**, nato a Milano il 17.12.1975 (c.f. CLN LPL 75T17 F205I), residente a Monza, Via Dario Niccodemi n° 13, e

**CALINDRI VALENTINA**, nata a Milano il 11.01.1984 (c.f. CLN VNT 84A51 F205S), residente a Milano, Via Birolli n° 1, di -----

occupare/mantenere l'occupazione di alcune aree appartenente al Demanio della Navigazione Interna Piemontese, ubicate nel **Comune di Lesa (NO)** ed identificate al **Foglio 12 mappale 1477-1478** per complessivi **mq. 439,86**, di

cui 332,79 mq. riconducibili alla tipologia "*Aree in acqua libere da manufatti*" (art. 10 comma 1 lettera d) del D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.),

92,91 mq. riconducibili alla tipologia di "*Aree in acqua occupate da manufatti non riconducibili a beni censibili al catasto fabbricati ad attività aventi fini di*

*lucro*" (art. 10 comma 1 lettera e) del D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.) e 14,16 mq. riconducibili alla tipologia di "*Pontili fissi*" (art. 10 comma 1 lettera l) del D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.) identificato con la

sigla **L126**, al di fuori delle zone portuali, in via ordinaria per il periodo **dal**

**2019 al 31.12.2027** (durata anni 9 ai sensi del Regolamento regionale n. 13/R-2009), -----

per la seguente attività d'uso: **residenziale e connesse**, alle condizioni e prescrizioni di seguito indicate.-----

**Art. 1** - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il **31 dicembre 2027**. -----

**Art. 2** – Si da atto che il canone di concessione ordinario per l'anno 2019 è

stato determinato in € 1.007,72, ai sensi dell'allegato d del D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i., ed è stato interamente versato dal Concessionario per € 1002,61 in data 28.02.2019 e per € 5,11 in data 11.02.2020;-----

I canoni successivi alla prima annualità dovranno essere aggiornati ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Regionale n° 13/R del 28.07.2009 (rivalutati annualmente in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati dall'ISTAT-FOI). -----

Il Concessionario ha l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento del canone. -----

Entro il 28 febbraio di ogni anno il titolare della concessione dovrà comunque versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento). -----

Salvo diversa disposizione i pagamenti dovranno essere effettuati tramite versamento su conto corrente postale dedicato e le relative quietanze, in originale e/o copia conforme, dovranno essere trasmesse all'Amministrazione preposta.

La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del Concessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone. ---

**Art. 3** – Si da atto che le “garanzie” di cui all'art. 9, comma 2 della L.R. 02/2008 e s.m.i., ammontano a € 1007,72, ai sensi della deliberazione n° 19 del 26.10.2011 della Conferenza degli Amministratori e sono state interamente versate/costituite in data 4/05/2020, -----

Le “garanzie” così prestate saranno svincolate, previa istanza del Concessionario, al termine della concessione allorquando il soggetto concedente si sarà

assicurato che il Concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.-----

**Art. 4** – L'area oggetto di concessione risulta già occupata dal Concessionario, ai sensi della precedente concessione demaniale; -----

**Art. 5** – **Il Concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo di qualunque natura, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione, nonché a sostenere gli oneri contributivi di qualsiasi natura gravanti sul bene stesso. In particolare il Concessionario, così come indicato nella determinazione regionale n. 828/2019 e nella determinazione 1097/2019 si impegna all'osservanza delle seguenti condizioni:** -----

a) *le opere dovranno essere mantenute in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico del Concessionario ogni responsabilità di legge nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dalla realizzazione delle opere stesse;*-----

b) *il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) anche in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, nonché in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici del Settore competente);*-----



c) *restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero.* -----

d) *l'impianto dovrà risultare sempre conforme alle norme contenute nel "Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali" emanato con D.P.G.R. n. 1/R del 29.03.2002;* -----

e) *i pontili dovranno essere segnalati, nella parte perimetrale, conformemente al Regolamento "disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali" emanato con D.P.G.R. n. 1/R del 29.03.2002: i pontili galleggianti o fissi devono essere segnalati, nella loro parte perimetrale, da strisce di pellicola retroriflettente ovvero catarifrangente (avente dimensioni di almeno cm. 3 di larghezza e cm. 20 di lunghezza), posizionate ad interasse di cm. 100 (art. 1, comma 12);* -----

f) *dovranno essere eseguiti accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento in relazione alle escursioni del lago e alle sollecitazioni indotte dal moto ondoso o dagli eventi atmosferici; i manufatti dovranno essere assicurati in modo che il loro ancoraggio non venga meno anche in caso di massima escursione del lago e dovranno dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva;* -----



**Art. 6** – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconcessione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente. -----

Il Concessionario in casi eccezionali e per periodi determinati, previa autorizzazione dell'Autorità concedente, può affidare ad altri soggetti la gestione dell'attività oggetto della concessione. -----

Previa autorizzazione dell'Autorità concedente può altresì essere affidata ad altri soggetti la gestione delle attività secondarie nell'ambito della concessione. -----

**Art. 7** – Il Concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e l'opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso alcuno al patrimonio del Demanio dello Stato, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese del Concessionario. -----

**Art. 8** – L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza del Concessionario: -----

- per il mancato regolare pagamento del canone;-----
- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;-----
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;-----
- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello

scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;-----

- per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene con-  
cesso.-----

Il Concessionario può recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone  
avviso scritto e motivato all'Autorità concedente, almeno 180 giorni prima  
della fine dell'anno in corso. -----


**Art. 9** - Il Concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assu-  
me gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed as-  
sume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi). ---

Il Concessionario assume ogni responsabilità civile, penale, fiscale, ammini-  
strativa della gestione della struttura, sollevando e mallevando l'Autorità con-  
cedente da ogni pretesa di terzi al riguardo. La responsabilità permane anche  
dopo la scadenza, per i fatti verificatisi nel corso della concessione. -----

Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per  
eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del  
Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico del Con-  
cessionario. -----

**Art. 10** - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio  
per i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato  
ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in  
essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessio-  
ne medesima. -----

**Art. 11** - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il con-  
cedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il Conces-  
sionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse



una minor comodità o maggiore spesa. -----

L'Autorità concedente può revocare la concessione anche anteriormente alla scadenza, qualora il bene o il diritto concesso occorra per ragioni di pubblica utilità senza che per tale fatto il Concessionario possa pretendere alcun compenso e nulla eccepire. La revoca va esercitata con preavviso di trenta giorni precedenti la data in cui il rilascio del bene deve avere esecuzione-----

**Art. 12** - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie sono ad esclusivo carico del Concessionario. Il presente atto viene redatto in forma di scrittura privata non autenticata, da registrarsi solo in caso d'uso.-----

**Art. 13** – Il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al concedente ogni variazione di domicilio. -----

**Art. 14** – Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Il Concessionario pertanto dichiara di aver preso visione del bene oggetto di concessione e di accettarlo nella consistenza e nello stato di fatto in cui si trova. -----

**Art. 15** – Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della concessione. In tal caso il Concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre dell'anno di scadenza. L'istanza di rinnovo è comunque assoggettata alla stessa procedura prevista per il rilascio di un nuovo titolo concessorio, ivi compresa la pubblicità dell'istanza volta a raccogliere, non solo opposizioni e

osservazioni, ma anche eventuali ulteriori domande concorrenti. -----

**Art. 16** – Scaduta la concessione il Concessionario restituisce il bene. Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene consegnato. -----

Allo scadere della concessione il Concessionario deve restituire il bene nelle condizioni originarie, fatti salvi gli interventi di manutenzione autorizzati. ----

Entro 15 giorni dalla scadenza, salvo rinnovo o proroga della concessione ove ammissibili, gli immobili, sono riconsegnati all'Autorità concedente. -----


In caso di inadempienza, la Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore provvede in via di autotutela con ordinanza di rilascio ed esecuzione d'ufficio. -----

Non compete al Concessionario, nel corso della concessione o alla scadenza, compenso, indennizzo o risarcimento alcuno né per eventuali migliorie appor- tate ai beni o al servizio, né per nuove strutture e impianti realizzati, né per avviamento è escluso sin d'ora ogni diritto di prelazione su future concessioni.

**Art. 17** – Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in mate- ria, in particolare al R.D. 30/03/1942, n. 327 «Codice della navigazione», al D.P.R. 8/06/1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R. 17.01.2008 n. 2 ed al Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese vigente. -----

Meina li, 23/07/2020

**Il Responsabile del servizio**  
**Geom. Renato MELONE**



I Signori Calindri Gadani Luca Paolo (c.f. CLN LPL 75T17 F205I), e Calindri Valentina (c.f. CLN VNT 84A51 F205S), avente le generalità e il domicilio di cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli articoli: 2 (quantificazione del canone), 5 (manutenzione del bene), 6 (divieto di subconcessione), 7 (divieto di compiere innovazioni), 8 (decadenza del Concessionario), 9 (responsabilità del Concessionario), 9 (responsabilità giudiziale), 11 (variazioni per pubblico interesse), 12 (spese atto), 14 (efficacia della concessione), 15 (rinnovo della concessione), 16 (restituzione del bene).


LESA li. 09/05/2020

Luca Paolo Calindri Gadani  
Valentina Calindri

richiede  
CA  
indirizz  
LES  
oggetto  
GRA  
DI  
al  
richiede  
il pre  
al ris





GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO  
 ALLEGATO ALLA CONCESSIONE DEMANIALE  
 REP. N. 496/A DEL 23/07/2020  
 RESPONSABILE  
 UFFICIO ASSOCIATO



UNIONE DI COMUNI  
 COLLINARI DEL VERGANTE  
 BELGIRATE - LESA - MEINA  
 22 OTT 2019  
 Prot. N° 7631



ESTRATTO DI MAPPA  
 Comune di Lesa - Foglio 12 - scala 1:2000





**studio tecnico associato**  
 dei geometri manlio guarnori maura barbarigo  
 28040 - lesa via sempione, 110 tel. 0322-7331

richiedente	CALINDRI GADANI Luca Paolo e CALINDRI Valentina	data	23.04.2019	aggiornamenti	1
indirizzo	LESA - Via DAVICINI n° 35	scala	1:2000		2
oggetto	GRAFICO ILLUSTRATIVO ALLEGATO ALLA DOMANDA DI RINNOVO DI CONCESSIONE DEMANIALE		1:200		3
		protocollo	4181 / 22		4
il richiedente	Luca Calindri Gadani	il tecnico	Manlio Guarnori		

il presente disegno è posto sotto la tutela della legge - l'esecutore si impegna al rispetto dell'esclusiva - è fatto divieto di riproduzione e di consegna a terzi



PLANIMETRIA  
scala 1:200



SUPERFICIE OGGETTO DI RICHIESTA DI CONCESSIONE

N°	DESTINAZIONE	SUPERFICIE	TOTALE
①	scivolo in cemento	$(4,00+3,25) / 2 \times 13,35$	mq. 48,39
②	area pavimentata	$(21,60 \times 2,00)$	mq. 43,20
③	scaletta in muratura	$(1,20 \times 1,10)$	mq. 1,32
		<i>sommano</i>	<b>mq. 92,91</b>
④	pontile in legno	$(1,20 \times 11,80)$	<b>mq. 14,16</b>
⑤	area libera in acqua	$(20,90 \times 7,50) - (1,20 \times 1,10)$	mq. 155,43
⑥	area libera in acqua	$(18,67 \times 9,50)$	mq. 177,36
		<i>sommano</i>	<b>mq. 332,79</b>